

STATUTO DELLA FONDAZIONE “MED-OR”

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita ad opera di Leonardo - Società per azioni la Fondazione denominata “MED-OR”, con sede in Roma.

La denominazione della Fondazione può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione, senza fini di lucro, persegue il proprio scopo e le finalità illustrate nel seguito con un approccio integrato, coerente con la visione industriale di Leonardo s.p.a., promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività atti a creare valore sia per la società civile sia per la Fondazione stessa.

La Fondazione si pone l'obiettivo di:

- unire le competenze e le capacità dell'industria con il mondo accademico per lo sviluppo del partenariato geo-economico e socio-culturale con i Paesi del Mediterraneo allargato, dell'Africa Sub-sahariana, del Medio Oriente e dell'Estremo Oriente con la finalità di porre le basi per uno sviluppo sostenibile ed integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno, che consenta a Leonardo s.p.a. l'avvio di partnership strategiche di lungo periodo che, attraverso investimenti e sinergie industriali permetta all'Italia di esprimere il meglio delle proprie competenze;
- integrare l'industria e l'accademia; innescare sinergie pubblico-private; sostenere e favorire il dialogo costruttivo tra Paesi, Culture, Sistemi economici con l'obiettivo di offrire una piattaforma utile al Sistema Paese;
- essere funzione propositiva nello sviluppo di programmi strutturali nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza con l'obiettivo di sviluppare e consolidare le competenze e le capacità delle Aree geo-politiche di interesse di Leonardo s.p.a., nel rispetto degli ordinamenti e delle culture di rispettivo riferimento, con la realizzazione di soluzioni multi scopo ovvero in grado di sostenere ed accrescere la loro resilienza e sicurezza, in chiave tecnologica innovativa;
- essere un ponte attraverso il quale possono circolare idee, programmi e progetti concreti, rendicontabili e coerenti con il ruolo di Leonardo nello scenario internazionale;
- fornire un servizio di aggiornamento informativo periodico, di tipo geo-politico e strategico, sulle tematiche rientranti nello scopo e nelle finalità della Fondazione.

L'obiettivo della Fondazione è di avviare e consolidare le relazioni con gli stakeholder dei Paesi di interesse, al fine di qualificare Leonardo s.p.a. come un partner tecnologico innovativo nei settori ASD&S, secondo le linee guida strategiche coerenti con il piano industriale del Gruppo secondo una pianificazione individuata di concerto con Leonardo e, pertanto:

- concorrere ad individuare e perimetrare gli ambiti di interesse strategico dei Paesi ingaggiati;
- selezionare i soggetti accademici con i quali e presso i quali inserire programmi di ricerca e sviluppo, oltre che di formazione, supportando le partnership con le Istituzioni accademiche e della ricerca nazionali;

- organizzare e gestire iniziative incrociate tra università e centri di ricerca, curando il loro collegamento con opportunità di sviluppo della collaborazione industriale tra realtà Leonardo s.p.a. e le realtà compatibili dei Paesi d'interesse;
- organizzare eventi, studi e ricerche funzionali alla definizione di aree di comune interesse secondo una logica "push" verso l'innovazione, con l'obiettivo di accrescere le sensibilità e le competenze dei Paesi-target;
- proporsi come strumento catalizzatore di iniziative ed azioni funzionali alla sicurezza sanitaria post-pandemica ed alla resilienza complessiva dei Paesi ingaggiati valorizzando le competenze di Leonardo s.p.a.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementarità di intenti.

La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell'ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione.

La Fondazione può svolgere ogni attività anche diversa da quelle sopra espressamente indicate, purché connessa con gli scopi della Fondazione ed in linea con le indicazioni di Leonardo s.p.a.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, materiali e immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal Socio Fondatore e dai Soci Aderenti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa in vigore.

ARTICOLO 4 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e/o dell'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle partecipazioni ed interessenze possedute.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il rendiconto dell'esercizio precedente.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Socio Fondatore;
- Socio Aderente.

I membri della Fondazione sono vincolati alle norme del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 – SOCIO FONDATARE

E' Socio Fondatore la società che ha promosso la Fondazione: LEONARDO - SOCIETÀ PER AZIONI.

ARTICOLO 8 – SOCI ADERENTI

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati Soci Aderenti alla Fondazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. I Soci Aderenti non potranno svolgere al di fuori della Fondazione alcuna attività inerente, riferibile e/o riconducibile direttamente o indirettamente a quella della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità, quantità ed esclusività dell'apporto.

I Soci Aderenti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

Al socio fondatore Leonardo spetta il compito di valutare la compatibilità delle eventuali richieste di adesione con la natura e gli interessi del socio fondatore medesimo.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Socio Fondatore o il Consiglio di Amministrazione possono decidere l'esclusione di Soci Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto nonché in caso di inadempimento delle contribuzioni e dei conferimenti previsti e di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della medesima Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri.

Il Socio Fondatore stabilisce il numero dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quadriennio – o per la diversa durata del mandato stabilita dal Socio Fondatore - sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Il Socio Fondatore - previa definizione del numero dei componenti e della durata del mandato - nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare, rientrano tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione la:

- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, incluso l'importo complessivo annuo relativo alle prestazioni d'opera intellettuale;
- approvazione del Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di Amministrazione stesso, tra i membri nominati dal Socio Fondatore;
- nomina, su Proposta del Presidente, del Direttore Generale della Fondazione, persona esterna al Consiglio di Amministrazione;
- istituzione di eventuali comitati, inclusa la nomina dei relativi membri e la determinazione di compiti e compensi, quali a titolo esemplificativo l'International Advisory Board, il Comitato Scientifico, il Comitato Strategico ed altri Comitati di cui il Consiglio ritenesse utile la relativa istituzione; predisposizione di appositi regolamenti dei Comitati nei quali stabilire tra l'altro modalità di raccordo con il socio fondatore;
- individuazione di partnership strategiche, di concerto con il socio Fondatore ed in linea con il Piano Industriale del Gruppo Leonardo, con soggetti sia nazionali che internazionali;
- nomina di Soci Aderenti;
- accettazione di eredità, legati e contributi;
- proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Socio Fondatore;
- proposta in merito allo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Socio Fondatore;
- delega, ad eccezione di quanto sopra elencato che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, di specifici compiti ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che consentano la prova dell'avvenuta ricezione. Di regola, la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve.

In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando sono presenti tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, ovvero sia presente la maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo ed i non presenti risultino informati della riunione e nessuno degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo (ivi compresi quelli assenti) si sia opposto alla trattazione dell'argomenti. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Il Consiglio si riunisce

validamente con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché siano presenti a maggioranza i membri designati dal Socio Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ferma restando l'autonomia decisionale del Consiglio di Amministrazione, qualora su alcune materie vi fosse il parere non favorevole da parte di un Consigliere interno di Leonardo s.p.a., il Consiglio di Amministrazione fornirà ulteriori approfondimenti sulla materia oggetto di deliberazione al fine di riproporla eventualmente all'approvazione in una successiva riunione consiliare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione che, se non nominato dal Consiglio, viene nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio; vigila sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura il perseguimento delle finalità della Fondazione, promuovendone le attività, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende al funzionamento della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano per età tra quelli nominati dal Socio Fondatore.

ARTICOLO 13 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività dei comitati eventualmente istituiti, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Direttore, persona proposta dal Direttore Generale e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – COMITATO STRATEGICO

Il Comitato Strategico, presieduto dal Presidente della Fondazione, è composto altresì dal Direttore Generale della Fondazione e dai vertici del Fondatore Leonardo s.p.a. (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale).

Ai lavori del Comitato Strategico possono essere invitati, anche in via permanente, personalità del mondo istituzionale in relazione agli scopi e alle finalità della Fondazione.

Il Comitato Strategico ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione attraverso, tra l'altro, la definizione di linee guida e linee di indirizzo strategico così come definite dal socio Fondatore Leonardo s.p.a.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e di due supplenti.

Almeno un membro del Collegio e un membro dei supplenti sono scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Tra i membri del Collegio possono essere scelti magistrati della Corte dei Conti e delle altre "giurisdizioni superiori" in base alle disposizioni vigenti.

Il Socio Fondatore nomina due membri effettivi, tra cui il Presidente, e un supplente. Un membro effettivo e un supplente sono nominati dai Soci Aderenti, ove presenti.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il supplente nominato dal soggetto che aveva nominato il membro effettivo cessato dalla carica ovvero il più anziano dei membri supplenti, fermo restando in ogni caso il rispetto della presenza tra gli effettivi di un membro iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il revisore in tal modo nominato scade con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un triennio, sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del mandato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni concessi alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si applicano gli articoli del codice civile e le altre norme vigenti in materia.